



# *Position paper ANDEC*

## “Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi”

Schema di Decreto Ministeriale 2025

---

*ANDEC - Associazione Nazionale Importatori e Produttori di Elettronica Civile - è l'Organizzazione imprenditoriale aderente al **Sistema Confcommercio** di rappresentanza delle aziende importatrici, titolari di brand, filiali di case estere dei prodotti di elettronica civile con particolare riguardo al mercato dell'elettronica di consumo*

## **A) Premessa**

Lo schema di Decreto Ministeriale elaborato dal Ministero della Cultura con il supporto del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per la determinazione del compenso per la cosiddetta "Copia Privata" ricalca in sostanza gli analoghi provvedimenti che lo hanno preceduto e continua, come i decreti emanati in passato, a basarsi sul fallace presupposto secondo cui la "copia privata" rappresenti anche negli anni 2025 e seguenti un fenomeno reale e diffuso.

L'unica finalità del presente schema di decreto è quella di ritoccare in aumento la misura dei compensi in vigore fino ad oggi e di ampliare la tipologia di prodotti da assoggettare a compenso, aggiungendo due categorie problematiche quali il "cloud" e gli apparecchi ricondizionati.

Giova ricordare che la normativa sulla copia privata è stata introdotta in Italia con la legge n. 93 del 5 febbraio 1992 (e poi completamente riveduta con il D. lgs. n. 68 del 9 aprile 2003) con lo scopo di compensare gli autori delle opere audio o video potenzialmente oggetto di copia ad uso personale da parte degli acquirenti di un originale. Negli anni Novanta del secolo scorso, in effetti, la pratica della copia privata rappresentava una realtà piuttosto diffusa, resa possibile dalla immissione sul mercato di apparecchi e supporti destinati principalmente a questo scopo.

Da allora sono trascorsi quasi 35 anni, caratterizzati da uno sviluppo rapidissimo delle tecnologie messe a disposizione del grande pubblico, le quali hanno determinato un radicale cambiamento delle modalità di fruizione delle opere audio/video sancendo la sostanziale scomparsa della stessa idea di "copia privata".

In sostanza, l'attuale stato dello sviluppo tecnologico unito alla diffusione delle piattaforme legali per la fruizione in modalità streaming dei contenuti audio/video fa sì che nessuno oramai genera "copie" permanenti di opere tutelate dal diritto d'autore per il proprio utilizzo personale, dal momento che è divenuto estremamente facile accedere ai contenuti attraverso canali streaming che consentono all'utente, in forma gratuita o a pagamento, di acquisire il diritto a fruire dell'opera stessa.

Si richiama, anche questa volta, l'attenzione sul fatto che la normativa sulla copia privata intende disciplinare, fin dalle sue origini, un comportamento perfettamente legittimo che nulla ha a che vedere con il fenomeno criminale della pirateria: è evidente, infatti, che l'accesso fraudolento a opere protette dal diritto d'autore, attraverso modalità o canali che violano i diritti di autori ed esecutori, rappresenta un crimine che deve essere prevenuto e perseguito, ma che mai, in alcun modo, si può ipotizzare di "compensare" attraverso il sistema della copia privata.

Un approccio corretto a questa tematica dovrebbe, a nostro avviso, imporre una revisione drastica della normativa, che andrebbe adeguata alla realtà effettiva, prendendo atto che questa si è trasformata in misura radicale nel corso del tempo.

Il legislatore dovrebbe porsi l'obiettivo di ripensare, in modo congruo, l'attuale sistema di raccolta di risorse economiche da destinare al finanziamento di SIAE, autori, esecutori, editori.

Dobbiamo invece constatare che anche lo schema di Decreto ministeriale 2025 si pone l'unico scopo di reiterare una misura anacronistica ideata al fine di preservare ed alimentare un "gettito" evidentemente molto interessante, a nulla rilevando che questa discutibile finalità venga perseguita gravando con pesanti oneri economici prodotti che nulla hanno a che fare con la produzione di copie di opere protette dal diritto d'autore, sulla base di una presunzione d'uso contraria al buon senso ed alla realtà dei fatti.

## **B) Aree critiche**

### **1. Decoder (art. 2 lett. f dell'Allegato Tecnico)**

Come già nel Decreto del 2020, i “Decoder” non dotati di hard disk interno, ma semplicemente muniti della funzione PVR Ready (“Personal Video Recording Ready”), vengono assoggettati a compenso in misura fissa pari a 4,67 euro al pezzo, la medesima misura prevista per gli apparecchi TV.

La funzione PVR Ready è una porta USB che permette all’utente di salvare esclusivamente su un supporto di memoria esterno già di per sé assoggettato a compenso per copia privata un determinato evento televisivo.

La individuazione di un compenso in misura fissa (per di più la medesima misura prevista per i televisori, che hanno costi di produzione e prezzi di vendita sensibilmente più alti) rappresenta una forzatura inaccettabile ed illogica.

### **2. Apparecchi polifunzionali (art. 2 lett. e dell'Allegato Tecnico)**

Lo schema di Decreto copia pedissequamente la formula utilizzata dal legislatore all’art. 71-septies della legge 22.4.1941 n. 633, secondo cui per gli apparecchi polifunzionali il compenso si calcola “sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione”.

Desideriamo ribadire che si tratta di una locuzione generica e astratta, incomprensibile nel suo significato sul piano dell’attuazione pratica e quindi sostanzialmente inapplicabile se non con un margine di fantasia e discrezionalità che rendono iniqua questa disposizione.

### **3. Smartphone (art. 2 lett. n dell'Allegato Tecnico)**

La nuova tabella prevista dallo schema di Decreto incrementa il compenso per tutte le classi dimensionali di memoria, arrivando ad incrementi fino al 40% per le memorie più capienti.

Ci si basa, ancora una volta, sulla presunzione che all’incremento della memoria corrisponda un maggior ricorso alla copia privata, ma sappiamo che non è così: gli smartphone di nuova generazione implementano una pluralità di funzioni e di applicazioni sempre più complesse e bisognose di maggiore memoria, senza dimenticare che i sistemi operativi necessari per governare il funzionamento dell’apparecchio assorbono parte significativa della memoria stessa. È bene inoltre ricordare che la memoria “libera”, effettivamente utilizzabile dall’utente, è principalmente dedicata alla funzione fotocamera/videocamera ad uso personale, del tutto estranea alla copia di opere protette dal diritto d’autore.

Occorre qui ribadire, come già accennato in premessa, che la fruizione di file audio/video attraverso questi apparecchi è resa possibile grazie all’accesso a piattaforme legali già assoggettate al pagamento dei diritti d’autore.

### **4. Computer (art. 2 lett. o dell'Allegato Tecnico)**

I Computer, senza alcuna distinzione di prezzo o di capacità di memoria, passano da 5,2 a 6,07 euro di compenso in misura fissa. Come già osservato a proposito dell’aumento di memoria degli

smartphone, non vi è neppure in questo caso alcuna ragione “tecnica” per incrementare la misura del compenso se non la ricerca di maggior gettito.

#### **5. Smartwatch (art. 2 lett. p dell’Allegato Tecnico)**

I cosiddetti “dispositivi indossabili” tipo Smartwatch e Fitness tracker sono apparecchi ideati per dialogare con lo smartphone e fornire “servizi” aggiuntivi rispetto all’indicazione dell’ora, soprattutto legati al monitoraggio dello stato di salute ed alla gestione delle telefonate, della messaggistica e della posta elettronica.

La presenza di una eventuale funzione di ascolto di file audio è resa possibile dalla connessione con lo smartphone associato e rappresenta una modalità d’uso del tutto marginale di questo tipo di apparecchi, per cui valgono qui le considerazioni svolte al punto 3.

#### **6. Cloud (art. 2 lett. q dell’Allegato Tecnico)**

La vera novità dello schema di Decreto 2025 è quella relativa al tentativo di applicare il compenso per la copia privata sul “cloud”, partendo dall’assunto, condivisibile in linea di principio, secondo cui la vera modalità di “consumo” delle opere audio/video consiste nell’attingere contenuti da memorie residenti su “cloud” e non, come ripetutamente osservato, nel produrre “copie private” come accadeva 35 anni or sono.

Ci limitiamo a due osservazioni: a) l’individuazione dei soggetti obbligati e la raccolta del compenso dovuto a questo titolo è impresa estremamente ardua e rischia di impantanarsi su questioni di territorialità dei soggetti e/o delle memorie alimentando forme di concorrenza sleale e di elusione; b) il fatto di essersi resi conto del ruolo del cloud quale modalità attuale di fruizione di opere tutelate dal diritto d’autore, con la conseguente apertura di una fonte di introiti a titolo di compenso potenzialmente enorme, avrebbe dovuto indurre il Ministero ad eliminare o quanto meno ridurre drasticamente il “peso” di apparecchi e supporti “tradizionali”. Accade, invece, che l’inclusione del mondo cloud nel campo di applicazione del compenso per copia privata si accompagni all’incremento della misura dei compensi su tutte le altre categorie di prodotto, rafforzando l’idea che l’unico senso di questa disciplina sia quello di raccogliere la maggiore quantità possibile di risorse economiche a prescindere da ogni altra considerazione.

#### **C) Considerazioni conclusive**

ANDEC Confindustria è del parere che l’attuale sistema sia ingiustificatamente penalizzante per le imprese italiane che operano nella legalità, le quali continueranno a subire la concorrenza sleale di coloro che evadono gli obblighi di legge, con particolare riguardo agli operatori esteri che gestiscono vendite on line. Il compenso per copia privata è applicato in modo disomogeneo e molti Paesi adottano compensi più bassi rispetto a quelli previsti per l’Italia: per il consumatore italiano sarà sufficiente acquistare all’estero per evitare questo maggior costo ed il canale e-commerce gestito da operatori esteri spregiudicati e difficilmente controllabili continuerà a trarne il massimo beneficio, a svantaggio delle imprese italiane.

ANDEC ribadisce che non risponde ad alcun criterio di equità gravare i settori dell’elettronica di consumo e dell’ICT degli oneri destinati a finanziare la SIAE e (parzialmente) i produttori dei contenuti: non si capisce qual è il senso di penalizzare un mercato economico al solo scopo di compensarne un altro.

ANDEC esprime pertanto la propria posizione CONTRARIA all’adozione dello Schema di decreto in esame.